



## **FOGLIO INFORMATIVO MUTUI ORDINARIO SPORT PRIVATI CHIROGRAFARIO – LND**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Istituto per il Credito Sportivo**, Ente di Diritto Pubblico, costituito con legge del 24/12/1957, n. 1295 e successive modificazioni e integrazioni.

**Sede legale:** Roma Via G. Vico, 5 - 00196  
Tel. 06.324981 Fax 06/3612143

**Uffici di rappresentanza:** Milano Via Santa Tecla, 5- 20122  
Tel. 02.67481808 Fax 02.67481774

Palermo Via della Libertà, 56 – 90143  
Tel. 091.344532 Fax 091.6269820

Iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, al numero 10630.

Sito internet: [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it)

E-mail [info@creditosportivo.it](mailto:info@creditosportivo.it)



### **CHE COS'E' IL MUTUO ORDINARIO SPORT PRIVATI CHIROGRAFARIO – LND**

Il Mutuo "Ordinario sport privati chirografario – LND" è un finanziamento agevolato a medio - lungo termine per progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d'impianti sportivi dedicati al calcio su tutto il territorio nazionale.

Il mutuo a **tasso fisso** ha una durata fino a 15 anni e non è prevista garanzia ipotecaria, è un mutuo chirografario.

### **TIPOLOGIA DI TASSO E RISCHIO CORRELATO**

#### **Finanziamento a tasso fisso**

Sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate restano fissi e invariati per tutta la durata del finanziamento. Lo svantaggio è rappresentato dal non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Quella del finanziamento a tasso fisso è quindi un'opzione consigliabile laddove si volesse essere certi, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### **DESTINATARI**

Soggetti associati alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) da almeno tre anni e da essa accreditati e Società immobiliari dei Comitati regionali e della LND aventi i requisiti previsti dalla Convenzione tra LND, FIDICOM e ICS.

### **GARANZIE**

#### **Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002**

La stipula del finanziamento è di norma subordinata al rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per gli impianti sportivi di cui all'art.90, commi 12 e 13, della legge 289/2002 e s.m.i., concedibile nella misura massima dell'80% dell'importo mutuato, che sarà concessa nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento sulle modalità di gestione e delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato. Il Regolamento sulle modalità di gestione del Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 è disponibile sul sito web [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it), nell'area Gestione Fondi.

#### **CONFIDI**

La stipula del finanziamento è di norma subordinata all'intervento della garanzia fideiussoria personale, solidale e irrevocabile prestata da FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979 Società Cooperativa (Confidi) per la quota del finanziamento non coperta del Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, come da disposizioni operative tempo per tempo vigenti. Per ulteriori informazioni relativamente al rilascio della garanzia ed alle relative condizioni, si rimanda al Foglio Informativo dedicato di Fidicom disponibile sul sito [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it), area Trasparenza. La garanzia del Confidi è contro garantita dal Fondo LND – Fondo di garanzia sui mutui dell'Istituto per il Credito Sportivo le cui misure massime di copertura sono fissate dalla Convenzione stipulata tra LEGA NAZIONALE DILETTANTI, FIDICOM e ICS e disciplinate dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

<b>COSTO DEL MUTUO</b>								
<b>VOCI</b>		<b>COSTI</b>						
<b>IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE</b>		Sino a un massimo di € 500.000,00						
<b>DURATA AMMORTAMENTO</b>		Sino a un massimo di 15 anni						
<b>TASSI</b>	<b>TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO DI AMMORTAMENTO</b>	<p>Anni 10 - Irs<sup>1</sup> di durata pari a quella del mutuo + spread<sup>2</sup> del 2,75%</p> <p>Anni 15 - Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 3,15%</p> <p>Il tasso complessivo non potrà comunque essere superiore al tasso “soglia” pro tempore vigente, ai sensi della normativa in materia di usura, diminuito di 0,50 p.%. Inoltre, nel caso in cui il valore del tasso IRS, come sopra rilevato, scendesse, anche per eventi eccezionali, al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread.</p> <p>Il tasso viene fissato 5 gg. lavorativi precedenti l'erogazione a saldo del mutuo.</p>						
	<b>TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO</b>	Il tasso di interesse nominale annuo che si applicherà agli interessi di preammortamento è fisso e pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento						
	<b>TASSO DI MORA<sup>3</sup></b>	È pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento aumentato di 2 punti percentuali (ovvero 200 punti base); il tasso di mora non potrà essere comunque superiore al “tasso soglia” pro tempore vigente ai sensi della normativa in materia di usura						
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI<sup>4</sup></b>	<b>1,00%</b> , come da <b>Piano Operativo del Fondo Contributi per gli Interessi</b> , tempo per tempo vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento). L'ammontare del contributo negli interessi (per usufruire di un contributo dell'1%) è pari alla quota interessi di un mutuo d'importo e durata equivalente al finanziamento accordato calcolato, ad un tasso dell'1,00%.						
<b>SPESE</b>	<b>SPESE STIPULA CONTRATTO</b>	<b>SPESE DI ISTRUTTORIA</b>						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Importo Mutuo</th> <th style="width: 30%;">Spese Istruttoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a € 100.000,00</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00</td> <td>0,3%</td> </tr> </tbody> </table>	Importo Mutuo	Spese Istruttoria	fino a € 100.000,00	€ 300,00	oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00	0,3%
Importo Mutuo	Spese Istruttoria							
fino a € 100.000,00	€ 300,00							
oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00	0,3%							

<sup>1</sup> Vedi legenda

<sup>2</sup> Vedi legenda

<sup>3</sup> Vedi legenda

<sup>4</sup> Vedi legenda

	<b>SPESE GESTIONE CONTRATTO</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA:</b> attualmente dello 0,25%, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.p.r. n. 601/1973, da corrispondersi sull'importo erogato, sarà trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento.</p> <p><b>RISOLUZIONE IMPORTO MUTUO:</b> Compenso, a titolo di indennizzo, onnicomprensivo nella misura del 3%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato: 10.000:100 x 1=€ 100)</p> <p><b>ESTINZIONE ANTICIPATA:</b> Compenso, a titolo di indennizzo, onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 1.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 1000:100 x 3=€ 1.030)</p> <p><b>SPESE PER AMMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA EX L. 289/2002:</b> In caso di domanda di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia ex L.289/2002, art.90, c.12, e s.m.i, come previsto dal Regolamento sulle modalità di gestione del Fondo il mutuatario dovrà corrispondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la somma di € 150,00 a copertura delle spese di istruttoria e di gestione della pratica presso il Fondo di Garanzia;</li> <li>- un premio annuale massimo dello 0,25% dell'importo garantito, che si ridurrà in proporzione al debito residuo del mutuo.</li> </ul> <p><b>COSTO DELLA GARANZIA FIDICOM -CONFIDI:</b> Il costo, la cui determinazione è di esclusiva pertinenza di FIDICOM, è a carico del cliente. Per conoscere i costi connessi al rilascio della garanzia è necessario fare riferimento al Foglio informativo di FIDICOM dedicato e disponibile sul sito <a href="http://www.creditosportivo.it">www.creditosportivo.it</a>, area Trasparenza.</p>
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>TIPO DI AMMORTAMENTO</b>		AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE <sup>5</sup>
	<b>TIPOLOGIA DI RATA<sup>6</sup></b>		Nei mutui a tasso fisso la rata è costante, gli interessi sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria, non è pertanto influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.
	<b>PERIODICITA' DELLE RATE</b>		Di norma MENSILE o TRIMESTRALE.

<sup>5</sup> Vedi Legenda

<sup>6</sup> Vedi Legenda



**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA** ipotizzando di aver concordato i seguenti parametri:

<b>Durata del mutuo</b>	<b>15 anni</b>
<b>Importo del mutuo in €</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Mensilità lorda di ammortamento in €</b>	<b>714,88</b>
<b>Costo lordo del mutuo in €</b>	<b>128.677,89</b>
<b>Tasso di interesse</b>	<b>3,50%</b>
<b>TAEG <sup>7</sup></b>	<b>4,53%</b>

Il **TAEG** è calcolato tenendo conto del TAN (3,15 di spread + 0,35 (IRS a 15 anni del 21/04/2021)), delle spese d'imposta, delle spese di istruttoria della pratica, delle spese di istruttoria e premio del Fondo di Garanzia (per 80% del finanziamento) e delle spese della garanzia FIDICOM (calcolate come garanzia per la quota del 20% del finanziamento e così riportate: €1.250,00 istruttoria + €2.800,00 di commissione su chirografario + € 900,00 fondo rischi per garanzie prestate + € 350,00 di commissione annua).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio<sup>8</sup> (TEGM)** previsto all'art. 2 della legge sull'usura (L.108/1996) relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet e presso le sedi dell'Istituto.

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

**SPESE NOTARILI DI STIPULA CONTRATTO DI MUTUO E DI ATTI DI EROGAZIONE:** da pagarsi direttamente al professionista, in conformità delle tariffe notarili vigenti al momento della stipula.

#### TEMPI DI EROGAZIONE

Le pratiche di finanziamento, in caso di esito positivo delle verifiche istruttorie e salvo eventi straordinari, sono indicativamente perfezionate entro un termine di **60 gg** lavorativi decorrenti dalla verifica della completezza e correttezza della documentazione richiesta ai fini del perfezionamento della pratica di finanziamento. Sono comunque fatti salvi i tempi necessari per il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa anticiclaggio e dalla normativa di vigilanza della Banca d'Italia. L'importo mutuato sarà disponibile non prima del giorno successivo al perfezionamento del contratto di mutuo.

#### ESTINZIONE ANTICIPATA' E RECLAMI

##### **ESTINZIONE ANTICIPATA**

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento, è consentita l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, che avrà effetto al termine di ciascuna mensilità/semestralità di ammortamento, a condizione che il mutuatario sia in regola con i pagamenti e che effettui: a) il rimborso in contanti dell'intero residuo capitale mutuato risultante dal piano di ammortamento alla data dell'estinzione; b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura riportata nella tabella di cui alla voce "Spese gestione contratto/Altre spese/Estinzione anticipata"; c) il pagamento delle rate scadute alla data di estinzione; d) richiesta scritta ( fax, mail, lettera, etc) alla banca con preavviso di almeno 60 giorni dalla data dell'estinzione stessa.

##### **PORTABILITÀ DEL MUTUO**

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es.: commissioni, spese, oneri o penali, etc.). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI MUTUO:** 30 giorni dalla data di estinzione del mutuo.

<sup>7</sup> Vedi Legenda

<sup>8</sup> Vedi Legenda



## RECLAMI - Definizione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure [ufficioreclami@creditosportivo.it](mailto:ufficioreclami@creditosportivo.it)).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare - anche in assenza di preventivo reclamo - presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

LEGENDA	
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse e il capitale prestato.
<b>I.R.S.</b>	L' I.R.S. (Interest Rate Swap) è il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle 11,00 cinque giorni lavorativi antecedenti a quello dell'erogazione a saldo del mutuo. I tassi SWAP sono rilevabili sul Sole 24 ore o alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters. In casi particolari per operazioni di rilevante entità l'IRS di riferimento potrà essere quello relativo alla durata finanziaria equivalente.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione come sopra definiti. Il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso "soglia" pro tempore vigente, ai sensi della normativa in materia di usura.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.
<b>Rata</b>	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per il rimborso del mutuo secondo le scadenze stabilite contrattualmente (piano di ammortamento). La rata è composta di: - una quota di capitale (a titolo di rimborso dell'importo mutuato); - una quota di interessi (a titolo di interessi dovuti per i mutui).
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Contributo negli interessi</b>	E' la quota di interessi del mutuo che resta a carico del Fondo Contributi negli Interessi gestito dall'Istituto (ex art. 5 Legge 24/12/1957, n. 1295), che viene decurtata dalla rata.

<b>Piano di ammortamento alla francese</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia che prevede una rata costituita da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il mutuo viene rimborsato, l'ammontare della quota degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Tasso Effettivo Globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa (ad es: le spese d'istruttoria; ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa con il mutuo).
<b>TAN</b>	Tasso annuo nominale o TAN indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG (vedi <i>supra</i> ) non esprime il "costo complessivo" del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie). Pertanto, un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG ben maggiore di zero.



**IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

RAPPRESENTANTE ICS CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE FUORI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

QUALIFICA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO (da compilare solo se non RCZ) \_\_\_\_\_

NUMERO DI TELEFONO \_\_\_\_\_ E MAIL \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

L'Istituto per il Credito Sportivo La informa che i dati da Lei forniti tramite la scheda di seguito compilata sono trattati dall'istituto in qualità di Titolare ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679 per finalità di assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza bancaria.

Il conferimento di tali dati è necessario e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6, I comma lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità di trattamento e saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici.

Titolare del trattamento: Istituto per il Credito Sportivo, Via G. Vico 5- 00196 Roma

Responsabile della protezione dei dati personali c/o Istituto per il Credito Sportivo – email [compliance@creditosportivo.it](mailto:compliance@creditosportivo.it)

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Responsabile della UO Organizzazione – email [organizzazione@creditosportivo.it](mailto:organizzazione@creditosportivo.it).

✂-----

DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE

SOCIETA' o ENTE di appartenenza \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

NUMERO DI TELEFONO \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

QUALIFICA \_\_\_\_\_

TIPO DOCUMENTO \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

Dichiaro di avere ricevuto da questo Istituto il Foglio Informativo n. \_\_\_/\_\_\_.

Per Ricevuta \_\_\_\_\_